



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 83 *bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, in particolare, i commi 14 e 15 dell'articolo 83 *bis*, concernenti rispettivamente le sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis, e l'individuazione degli organi accertatori;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO, in particolare, l'articolo 17, comma 2, della predetta legge, che definisce i criteri per l'individuazione dell'Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative;

CONSIDERATO che l'articolo 17, comma 1, della medesima legge, dispone che il rapporto concernente la violazione commessa viene trasmesso all'ufficio periferico cui sono demandate le attribuzioni e i compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto;

SENTITE le Associazioni di categoria degli autotrasportatori, che hanno rappresentato l'urgenza di definire l'assetto delle competenze in materia;

CONSIDERATO che la definizione dei valori dei costi minimi di esercizio rientra nelle competenze della Direzione generale del trasporto stradale e dell'intermodalità;

RITENUTO, sentiti i Ministeri dell'interno e della giustizia, di dover individuare la competenza all'irrogazione delle sanzioni in materia nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO, infine, il d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

adotta la seguente Direttiva

L'articolo 83 *bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, intende potenziare lo stretto collegamento esistente fra le esigenze di sicurezza stradale e sociale e la necessità di copertura dei costi minimi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

L'efficacia della norma, tuttavia, rischia di essere seriamente compromessa dalla difficoltà di applicare le sanzioni ivi previste a causa del silenzio dell'articolo 83 *bis* del decreto legge 112/2008 circa l'individuazione dell'Amministrazione competente a disporre la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Pertanto, con l'intento di superare le incertezze interpretative in materia, si ritiene di dover individuare direttamente detta Autorità all'interno dell'organizzazione periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui capillare diffusione sull'intero territorio nazionale garantisce, oltre ad un rapporto diretto con gli organi accertatori (Guardia di Finanza e Agenzia

delle Entrate), anche un più proficuo rapporto con i trasgressori per la ponderazione dei loro interessi legittimi anche nel corso del procedimento amministrativo.

1. *Il contesto normativo*

1.1 La disciplina prevista dall'articolo 83 bis del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, modificata dalla legge 127/2010, prevede la definizione, per quanto riguarda i contratti di trasporto di merci indipendentemente dalla forma scritta o verbale, dei valori dei costi chilometrici minimi di esercizio che garantiscano almeno la copertura dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto nell'ambito dei quali viene determinata la quota, espressa in percentuale, rappresentata dai costi del carburante.

Detti i costi minimi non individuano una tariffa, ma piuttosto una soglia minima di congruità che di cui si assume una diretta incidenza sui livelli di sicurezza della circolazione stradale. A tale valore "soglia" potranno essere aggiunti tutti gli ulteriori costi di esercizio che sono direttamente connessi con l'abilità organizzativa ed imprenditoriale del vettore, oltre naturalmente al margine di profitto, che resta rimesso alla libera contrattazione fra le parti, e che non potevano essere predeterminati dall'Amministrazione, a pena di probabili censure delle Autorità comunitarie.

A garanzia della corretta applicazione della normativa in parola, il comma 14 dall'articolo 83-bis prevede un sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni previste dai commi 7, 8, 9, nonché 13 e 13 bis, stabilendo, per le imprese inadempienti, oltre alle sanzioni ordinariamente previste dalle disposizioni vigenti (art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286), sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, le violazioni dell'art. 83 bis¹ che vengono in rilievo riguardano le seguenti ipotesi, cui conseguono sanzioni pecuniarie differenti, qualora:

- 1) la parte del corrispettivo dovuto dal committente al vettore, diversa dai costi del carburante, non sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante (commi 6 e 7).
- 2) il pagamento avvenga oltre i termini di novanta giorni.

1.2 Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha, tra l'altro, novellato il comma 15 del citato articolo 83 bis, stabilendo che le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese ai fini della successiva applicazione delle sanzioni, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n°689, senza esplicitare il soggetto cui compete l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

All'individuazione di tale soggetto soccorre l'articolo 17 della legge 689/1981, il quale, dopo aver stabilito che il soggetto destinatario del rapporto di cui all'articolo 16 si identifica, di norma, con l'Amministrazione nella cui competenza rientra la materia alla quale la violazione si riferisce, ha previsto, in via residuale, la competenza del Prefetto nel caso in cui l'Amministrazione di riferimento non sia univocamente identificabile.

Corollario di quanto precede è che l'adempimento posto a carico dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate è limitato alla sola constatazione della violazione, sotto il profilo del rispetto della garanzia della copertura dei costi di esercizio delle imprese di settore, ed all'espletamento della relativa attività istruttoria.

¹ Al committente che stipula un contratto scritto non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 14 nel caso in cui il corrispettivo pagato risulti inferiore ai valori dei costi minimi, mentre sono applicabili se non provvede al pagamento nel termine di novanta giorni dall'emissione della fattura.

Pertanto, con la presente Direttiva, si individua il soggetto cui compete l'irrogazione delle sanzioni all'interno dell'organizzazione periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire l'avvio dell'attività sanzionatoria.

2. Individuazione dell'Autorità cui compete l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 83 bis, comma 14 della legge 133/2008.

2.1 Ferma l'attribuzione della competenza a disporre il provvedimento sanzionatorio in capo agli Uffici motorizzazione civile, giova ricordare i principali atti procedurali che ne costituiscono il fondamento legittimante.

1) In capo all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza

Qualora in esito all'attività istruttoria espletata dai competenti organi ai sensi del comma 15, dell'articolo 83 bis del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, emerga la responsabilità del soggetto destinatario dell'accertamento, (e sempre che non emergano esigenze in ordine alla dichiarazione di non luogo a procedere, con conseguente archiviazione degli atti), l'Autorità competente alla constatazione della violazione trasmette il processo verbale redatto durante la verifica, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, corredato di una breve relazione e di ogni altro atto o documento istruttorio necessario alla definizione della sanzione, all'ufficio periferico della motorizzazione civile (UMC) nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato l'accertamento della violazione.

2) In capo agli Uffici motorizzazione civile

Gli Uffici motorizzazione civile, verificata la regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, emetteranno il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata alla violazione. Al trasgressore dovrà essere riconosciuto il diritto di presentare le proprie difese successivamente alla notifica del verbale di accertamento, nel termine di 15 giorni dalla notifica stessa, se non abbia già esercitato tale diritto innanzi all'organo accertatore.

Il *quantum* della sanzione risulta predeterminato dal legislatore, pertanto agli Uffici motorizzazione civile non è riservato alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine alla commisurazione dell'importo della sanzione alla gravità della violazione commessa.

Infatti, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2, ed alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.

Ai fini, pertanto, della determinazione dell'importo della sanzione:

- nel caso di cui ai commi 7, 8 e 9, rileva esclusivamente il costo chilometrico totale del servizio di trasporto effettuato, pari al prodotto del costo chilometrico, quale risultante dai valori riportati nelle tabelle pubblicate mensilmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel sito istituzionale, ed il numero dei chilometri percorsi (come risultante dalla fattura ovvero nella misura verificata dall'organo accertatore), nonché l'importo di quanto effettivamente pagato dal committente al vettore;
- nel caso dei commi 13 e 13 bis, la base del calcolo è costituita dall'importo risultante dalla fattura.

Il provvedimento, che dovrà essere congruamente motivato richiamando i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della sanzione, dovrà indicare espressamente il valore del costo

chilometrico totale (ricavabile dalle tabelle pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione) avendo cura di indicare, altresì, gli altri dati del calcolo effettuato, coincidenti con il costo chilometrico unitario, lunghezza chilometrica del percorso effettuato, importo già versato dal committente, nonché la classe² cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto conformemente alle tabelle pubblicate nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.2 Avverso il provvedimento amministrativo conclusivo sono esperibili, entro i termini di legge, gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

All'uopo gli Uffici motorizzazione civile avranno cura di riportare, in calce al provvedimento, l'avvertenza che nel termine massimo di trenta giorni è proponibile ricorso innanzi al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.

Le Direzioni generali territoriali, nella cui circoscrizione territoriale insistono gli Uffici motorizzazione civile, vorranno curare la difesa dell'Amministrazione innanzi ai Giudici di pace presso cui giace il ricorso.

3. Il comma 12 dell'articolo 83-bis (tempi di pagamento)

3.1 Con l'occasione si intende richiamare l'attenzione anche sulla disposizione di cui all'articolo 83 bis, comma 12, in materia di tempi di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, per raccomandarne una puntuale applicazione.

A tal fine si forniscono le linee guida che seguono.

Con riferimento alla questione dei tempi di pagamento pare utile precisare che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, il termine di pagamento relativo ai contratti di trasporto di merci in conto terzi è fissato ordinariamente in trenta giorni. Il comma 12 dell'articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato a seguito del suddetto intervento normativo, richiama, infatti, in prima battuta il decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, che – in attuazione della normativa comunitaria - fissa tale termine in trenta giorni.

Ad ogni modo, mentre ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di trenta giorni può essere derogato ed essere fissato, ricorrendone le condizioni, in un periodo anche superiore ai sessanta giorni, il legislatore con la legge n. 127 del 2010, nel novellare il comma 12 dell'articolo 83 bis, ha introdotto una disciplina maggiormente garantista per il settore dell'autotrasporto rispetto a quella fissata per gli altri settori in relazione alle possibili deroghe pattizie, escludendo la validità di clausole pattizie che prevedano tempi superiori a sessanta giorni.

Il successivo comma 13 del citato articolo 83-bis prevede, inoltre che, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto agli interessi moratori nella misura fissata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002 e che, in caso di pagamento oltre i novanta giorni, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 83-bis, comma 14.

² Tale classe è determinata in ragione della massa complessiva a pieno carico del veicolo, e limitatamente ai i veicoli di peso superiore alle 26 tonnellate anche in funzione delle caratteristiche tecniche del veicolo (evidentemente correlate alla tipologia di merce trasportata).

La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità vorrà curare e verificare l'applicazione della presente Direttiva fornendo agli Uffici motorizzazione civile ogni supporto necessario.

La Direzione generale vorrà, inoltre, fornire annualmente, rapportandosi con gli UMC, i dati concernenti il grado di applicazione della normativa in parola con le principali criticità emerse.

La presente Direttiva viene pubblicata nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dedicata ai costi minimi dell'autotrasporto.

Roma,

IL MINISTRO


